

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto:

Convenzione con Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne.

Proposta di deliberazione n.	
Data Proposta di deliberazione	
Struttura	
L'Estensore	
Il Responsabile del procedimento	
Responsabile della Struttura	

Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

IL Direttore Amministrativo
Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario
Leto Andrea

IL Direttore Generale
Della Marta Ugo

%firma%-1

%firma%-2

%firma%-3

U.O.C. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI

Dott. Paolo Nicita

OGGETTO: Convenzione con Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne.

PREMESSO

CHE L'A.N.A.B.I.C. Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne ha l'obiettivo di promuovere il miglioramento e la valorizzazione delle razze bovine autoctone italiane;

CHE l'Associazione, che gestisce il Libro genealogico delle Razze Chianina, Marchigiana, Romagnola, Maremmana e Podolica, ha trasmesso una relazione tecnico-sanitaria dei centri genetici dalla quale si rileva, tra l'altro, una criticità nella gestione degli stessi a causa della problematica sanitaria denominata Rinotracheite infettiva del Bovino (IBR);

CHE il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha integrato il D.M. 5652 del 3 marzo 2009 con il "*Piano di gestione degli allevamenti dei bovini iscritti ai libri genealogici delle 5 razze italiane da carne finalizzato al risanamento del virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino (IBR)*";

CHE nell'ambito del suddetto Piano gli Istituti Zooprofilattici sono chiamati ad eseguire le indagini sierologiche sui campioni di sangue bovino prelevati dai servizi veterinari delle ASL delle regioni territorialmente competenti, presso gli allevatori che aderiscono volontariamente al piano medesimo;

CHE l'A.N.A.B.I.C. incaricata del coordinamento complessivo del progetto e della gestione amministrativa dello stesso, si avvale delle strutture dell'Istituto per l'esecuzione delle indagini previste nel piano in argomento;

CHE le Direzioni aziendali degli II.ZZ.SS e l'A.N.A.B.I.C. hanno determinato la tariffa da applicare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale quantificando la stessa in Euro 2,87 oltre IVA per ogni campione esaminato;

CHE l'Istituto è in grado di procedere alla esecuzione dei test sui campioni che perverranno;

VISTA la bozza di convenzione pervenuta dall'A.N.A.B.I.C. che prevede una durata biennale della stessa fino al 31/7/2023

RITENUTO di dover procedere alla sottoscrizione della convenzione con A.N.A.B.I.C. allegata al presente atto deliberativo di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Per i motivi di cui in premessa

PROPONE

- 1) Di sottoscrivere la convenzione allegata al presente atto deliberativo con l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne per l'esecuzione di prestazioni di laboratorio consistenti in indagini sierologiche su campioni di sangue bovino, prelevati dai servizi veterinari delle ASL delle Regioni territorialmente competenti, presso gli allevatori che aderiscono volontariamente al ” *Piano di gestione degli allevamenti dei bovini iscritti ai libri genealogici delle 5 razze italiane da carne finalizzato al risanamento del virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino (IBR)*” del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- 2) Di dare atto che la convenzione in oggetto ha una validità di anni due per il periodo 31.07.2021 -31.07.2023.

IL RESPONSABILE

Dott. Paolo Nicita

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Ugo Della Marta

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente della U.O.C. Risorse Umane e Affari Legali avente ad oggetto: “Convenzione con Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne.”

SENTITI il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto *”Convenzione con Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne.”* sottoscritta dal dirigente competente, da considerarsi parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

- 1) Di sottoscrivere la convenzione allegata al presente atto deliberativo con l’Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne per l’esecuzione di prestazioni di laboratorio consistenti in indagini sierologiche su campioni di sangue bovino, prelevati dai servizi veterinari delle ASL delle Regioni territorialmente competenti, presso gli allevatori che aderiscono volontariamente al *” Piano di gestione degli allevamenti dei bovini iscritti ai libri genealogici delle 5 razze italiane da carne finalizzato al risanamento del virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino (IBR)”* del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- 2) Di dare atto che la convenzione in oggetto ha una validità di anni due per il periodo 31.07.2021 -31.07.2023.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Della Marta

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA
TOSCANA “MARIANO ALEANDRI”**

Convenzione per prestazioni analitiche

TRA

L’istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “Mariano Aleandri”, con sede in Roma – Via Appia Nuova, 1411 (P.I. 00887091007), rappresentato dal Dott. Ugo Della Marta, nato a Basilea (Svizzera) il 14/10/1962, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore Generale;

E

Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne, con sede in San Martino in Colle – PERUGIA – Strada del Vio Viscioloso n. 21 – CAP 06132 Partita IVA n. 01897520548 di seguito denominata A.N.A.B.I.C. rappresentata dal Presidente Sig. Luca Panichi nato a Umbertide (PG) il 19/08/1973 a ciò autorizzato, di seguito denominata **A.N.A.B.I.C.**;

PREMESSO

- che l’Istituto opera in ottemperanza alla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025 avendo ottenuto l’accreditamento n. 0201 SINAL, oggi ACCREDIA e che ha fra i suoi scopi istituzionali quelli riguardanti il supporto analitico e di consulenza nelle attività inerenti la sanità pubblica veterinaria e la sicurezza alimentare;
- che l’A.N.A.B.I.C. Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne, ha l’obiettivo di promuovere il miglioramento e la valorizzazione delle razze bovine autoctone italiane;
- che con D.M. n. 5652 del 3 Marzo 2009 è stato approvato, tra l’altro, il nuovo testo del disciplinare del libro genealogico delle razze italiane bovine da carne e le relative “norme tecniche”;
- che con nota n. 1081 del 15 marzo 2015 l’Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne – A.N.A.B.I.C., che gestisce il Libro genealogico delle Razze Chianina, Marchigiana, Romagnola, Maremmana e Podolica, ha trasmesso la relazione tecnico - sanitaria dei centri genetici dalla quale si rileva, tra l’altro, una criticità nella gestione degli stessi a causa della problematica sanitaria denominata Rinotracheite Infettiva del Bovino (IBR);
- che con nota n. 2032 del 27 Maggio 2015 l’ANABIC ha trasmesso **“Il piano di gestione degli allevamenti dei bovini iscritti ai libri genealogici delle 5 razze italiane da carne finalizzato al risanamento del virus responsabile della rinotracheite infettiva del bovino (IBR)”** concordato in un tavolo tecnico costituito tra l’altro, da rappresentanti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Ministero della Salute, nelle riunioni del 23 e 27 Aprile 2015 e del 7 Maggio 2015;
- che il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con Decreto Dirigenziale prot. n. 11100 del 1 giugno 2015 ha integrato il suddetto D.M. 5652 del 3 Marzo 2009 con **“Il piano di gestione degli allevamenti dei bovini iscritti ai libri genealogici delle 5 razze italiane da carne finalizzato al risanamento del virus responsabile della rinotracheite infettiva del bovino (IBR)”**;
- che il Ministero della Salute, con nota prot. n. 16330 del 19 giugno 2015 (ALL. C) ha specificato le modalità operative di gestione del piano in argomento;
- che nell’ambito del suddetto Piano gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sono chiamati ad eseguire le indagini sierologiche sui campioni di sangue bovino prelevati dai servizi veterinari delle ASL delle Regioni territorialmente competenti, presso gli allevatori che aderiscono volontariamente al piano medesimo;
- che i costi relativi alle suddette prestazioni sono posti a carico dell’allevatore;
- che l’A.N.A.B.I.C., incaricata del coordinamento complessivo del progetto e della gestione amministrativa dello stesso, si avvale delle strutture laboratoristiche dell’IZS LT per l’esecuzione delle indagini previste nel piano in argomento;

- che in data 28 maggio 2015 è stato convocato presso la sede dell'ANABIC un incontro con i Direttori degli IIZZSS al fine di pianificare le attività inerenti il piano in oggetto;
 - che nella medesima riunione è stata determinata la tariffa univoca per tutti gli IIZZSS da applicare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, per l'esecuzione del Test della Rinotracheite infettiva IBR GE, quantificata in € 2,87 oltre IVA di Legge, per ogni campione esaminato;
 - che la tariffa come sopra determinata è da ritenersi remunerativa per gli Istituti tenuto anche conto del ruolo svolto dagli stessi a garanzia e tutela del patrimonio zootecnico e della sanità animale dei territori di competenza;
 - che l'Istituto è in grado di soddisfare la richiesta di cui sopra;
- tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto

L'Istituto si impegna ad eseguire le prestazioni analitiche previste dal piano Nazionale IBR delle Razze Chianina, Marchigiana, Romagnola, Maremmana e Podolica. In particolare effettua servizi analitici previo conferimento dei campioni da parte dei servizi Veterinari competenti per territorio o da medici veterinari da questi autorizzati sulla base di appositi programmi di cooperazione.

Per campione si intende la matrice ematica prelevata ad ogni bovino oggetto di controllo sulla quale verrà effettuata la prova di laboratorio tramite TEST ELISA GE.

L'Istituto non risponde e della corretta attività di campionamento, trasporto e conservazione dei campioni conferiti fino al momento della consegna presso i Servizi di Accettazione dell'Istituto.

In ogni caso l'analisi condotta dai laboratori dell'Istituto farà sempre riferimento alla situazione (caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche) del campione al momento della consegna dello stesso.

Dal momento del ricevimento del materiale da esaminare l'Istituto ne garantisce la conservazione secondo modalità idonee a garantire il mantenimento delle condizioni (caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche).

I campioni se non diversamente richiesto, verranno eliminati dopo l'esecuzione della prova. I rapporti di prova e la documentazione sono archiviati in formato cartaceo e/o elettronico per un periodo di 10 anni.

L'Istituto si impegna a comunicare i dati del monitoraggio di ciascun allevamento nel sistema informativo veterinario del Ministero della Salute.

Articolo 3 – Corrispettivo

Il costo delle prestazioni di cui all'art. 2 è determinato in maniera uniforme per tutti gli IIZZSS in € 2,87 oltre IVA di Legge, per ogni campione esaminato da corrispondere entro 30 gg. dalla data di ricezione della fattura, a mezzo strumento di pagamento PAGO PA (l'apposito Avviso di Pagamento sarà emesso dall'Istituto contestualmente all'emissione della fattura).

La fatturazione sarà effettuata a cadenza trimestrale e sarà riepilogativa di tutte le prestazioni analitiche eseguite nel trimestre di riferimento.

Articolo 4 – Segreto delle informazioni

Le parti sono tenute ad osservare nei confronti di chiunque il segreto delle informazioni, comunicazioni o notizie di qualsiasi natura delle quali siano venute a conoscenza a seguito dell'applicazione della presente convenzione. I risultati degli esami, opportunamente elaborati, potranno essere di comune accordo utilizzati per pubblicazioni scientifiche e per scopi didattici.

Articolo 5 - durata

La presente convenzione ha durata biennale, in relazione all'attuale durata degli obiettivi del Piano Nazionale IBR, sino al 31/07/2023 con decorrenza dal 31/07/2021.

È escluso il rinnovo tacito della presente convenzione.

L'Istituto si riserva la facoltà di risolvere la convenzione prima della scadenza in caso di nuove disposizioni emanate a livello nazionale o regionale che intervengano a modificare l'attuale disciplina in materia di prestazione a pagamento dando comunicazione al cliente della data e delle modalità di cessazione dell'esecuzione della prestazione nonché delle diverse condizioni per l'eventuale stipulazione di una nuova convenzione.

Articolo 6 – Controversie

Per la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione della presente convenzione, le parti concordano di affidarsi al Foro di Roma.

Articolo 7 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disposto nei precedenti articoli, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e normative vigenti in materia.

Articolo 8 - Tutela dati personali

L'Associazione, a mezzo del Legale Rappresentante, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il quale esprime la propria autorizzazione al trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini degli adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili e assicurativi relativi alla gestione amministrativa del rapporto in atto. Il trattamento dei dati da parte dell'Istituto sarà, comunque, improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della riservatezza e dei diritti delle parti.

Articolo 9 – Responsabile scientifico

Per la gestione operativa della Convenzione è designata quale responsabile scientifico per l'Istituto la Dr.ssa Maria Teresa Scicluna.

Articolo 10 - Disposizioni finali

Qualunque accordo in contrasto con quanto pattuito deve considerarsi abrogato. Ogni modifica a quanto sopra descritto non avrà valenza alcuna se non sarà approvata dalle parti per iscritto. La presente scrittura sarà registrata, a norma del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, solamente in caso d'uso. La medesima sarà fatta a cura e spese della parte che ne ha interesse.

L'imposta di bollo è a carico dell'A.N.A.B.I.C.

Il presente atto è redatto in duplice originale e consta di n. 3 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto.

IZSLT
Il legale rappresentante
Dott. Ugo Della Marta

A.N.A.B.I.C.
Il legale rappresentante
Sig. Luca Panichi

.....

.....